

AL COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore

AL COMUNE DI MILANO - Direzione Centrale - Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.

- Settore Pianificazione e Progettazione Urbana

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA CON CONTESTUALE ISTANZA DI AVVIO  
DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 L. N. 241/90

IL COMITATO RESIDENTI FIERA con sede in Milano, \*\*\*\*\* in persona dei **sigg.**

**ARCH. EMANUELA FASOLI, FLAVIA CAVALER e DOTT. MARCO CAPELLINI** di

Milano, elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv.

Ezio Perego in Milano, via Cesare Battisti n. 13;

premessò

- che il Comitato Residenti Fiera ha svolto le sue istanze partecipative al procedimento di formazione del Programma Integrato di Intervento relativo alla "riqualificazione del Polo Urbano della Fiera di Milano" approvato in via definitiva con Delibera di Giunta Comunale di Milano 16 dicembre 2005 n. 3061, presentando l'osservazione n. 21 PG 1162723/2005 del 23.11.2005,

- che in data 14 febbraio 2006 è stato notificato il ricorso n. 574/06 R.G. e in data 5 maggio 2006 sono stati proposti **motivi aggiunti** in seguito al rilascio di copia conforme 24.4.2006 del Decreto sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale emesso dalla Regione Lombardia in data 15.12.2005;

- che il predetto Decreto di Valutazione di compatibilità ambientale del 15.12.2005 prot. Z1.2005.00 36552 ha espresso ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 12.4.1996 giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di "Programma Integrato di Interventi (PII), ai sensi

della l.r.9/99 relativo al quartiere storico Fiera Milano - Area di trasformazione ex Fiera", in Comune di Milano, nella configurazione progettuale indicata nell'Allegato 2, a condizione che siano puntualmente ottemperate le prescrizioni, condizioni e raccomandazioni all'uopo assegnate, le quali dovranno altresì essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti approvativi ed abilitativi e trovare coerenza programmatica e temporale rispetto alle azioni dei soggetti titolati a realizzare interventi correlati e complementari";

- in forza dell'Allegato 1 alla Variante all'Accordo di Programma di cui alla DGR Lombardia n. VII/14446 del 6 ottobre 2003 ai fini delle attività fieristiche e degli interventi di ristrutturazione e nuova edificazione qualora si debba procedere ad interventi che "siano di particolare rilevanza per il disegno urbano" l'Amministrazione potrà richiedere uno Studio d'Insieme al fine di garantire un adeguato coordinamento progettuale degli interventi previsti";

- che il P.I.I. approvato appare sottodimensionato in relazione alle necessarie dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e non pare tale allo stato di assicurare il rispetto delle ottimali condizioni di compatibilità ambientale dei nuovi insediamenti per il rilevante carico urbanistico che ne deriva;

- che successivamente il Comitato Residenti Fiera, in quanto portatore di interessi diffusi alla miglior tutela del territorio e dell'ambiente e della qualità delle condizioni di trasformazione dell'area urbana, è stato ammesso ad incontri propedeutici a forme di attiva partecipazione alle ulteriori fasi procedurali;

- che inopinatamente come risulta dall'articolo apparso su La Repubblica del 6 dicembre 2006 componenti politiche fondamento della maggioranza consiliare del Comune di Milano con

direttive condivise dalla Giunta Comunale nella seduta di lunedì 4.12.2006 hanno escluso i Comitati di residenti, tra cui il Comitato Residenti Fiera, dal “tavolo tecnico” indetto per l’attuazione del progetto e delle fasi ulteriori di attuazione del P.I.I.;

- che ai sensi dell’art. 9 della L. n. 241/1990 “Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”;

- che, preso atto dell’illegittima ed arbitraria esclusione dal tavolo tecnico e dalle successive fasi procedurali, in contrasto con gli impegni in precedenza assunti e ribaditi dai massimi organi istituzionali del medesimo Comune di Milano, e data la assoluta prevalenza degli interessi collettivi alla miglior tutela dei fattori e delle condizioni ambientali, ed al più razionale inserimento del nuovo progetto di trasformazione e ristrutturazione urbanistica in modo da assicurare inalterate le pregresse condizioni di vita e di qualità dell’abitato urbano relativo al Comparto del Quartiere Storico ex Fiera di Milano ed aree circostanti;

tutto ciò premesso, il Comitato Residenti Fiera in persona dei suoi componenti e rappresentati, visto l’art. 2 e 9 L. n. 241/90 e l’art. 25 T.U. n. 3/1957, richiamato ove occorra l’art. 328 c.p.,

#### **INVITA E DIFFIDA**

- **il COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore;**
- **il COMUNE DI MILANO - Direzione Centrale - Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.**
- **Settore Pianificazione e Progettazione Urbana in persona del Dirigente:**

1). a consentire la partecipazione del Comitato Residenti Fiera al "Tavolo Tecnico" in ordine alla fase attuativa-migliorativa del P.I.I. approvato con delibera della G.C. 16 dicembre 2005 n. 3061, atteso che ai sensi dell'art. 9 della L. n. 241/1990 "Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento";

2). a voler adempiere, anteriormente al rilascio di qualsiasi atto assentivo di interventi edilizi, ivi comprese permessi di costruire, autorizzazioni, licenze, consensi taciti o silenti alla DIA afferenti le progettazioni esecutive alle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni prescritte nel Decreto di Valutazione di compatibilità ambientale emesso dalla Regione Lombardia del 15.12.2005 prot. Z1.2005.00 36552, per quanto consentito ai fini di recepimento nei successivi provvedimenti approvativi ed abilitativi, ed in ispecie:

3). - quanto alla componente paesaggio: considerato che in base al prefato Decreto Regionale 15.12.2005 l'intervento del PII comporta un impatto paesistico che è compreso tra la soglia di rilevanza e quella di tolleranza, ad introdurre le prescritte misure mitigative e compensative:

a) perseguendo un miglior equilibrio tra assetto planivolumetrico/linguaggio architettonico del progetto e caratteri del contesto urbano;

b). attenuando la disomogeneità figurativa riscontrabile all'interno del polo, con particolare riferimento al complesso delle tre torri; nella funzione iconica ad esse assegnata dovrebbe rinvenirsi più nitidamente una strutturazione unitaria del segno simbolico, seppur sottoarticolata in linguaggi diversi;

c) ad effettuare "l valutazione dell'impatto paesistico del progetto nel suo complesso al suo interno, in forza di quanto disposto dal Piano Paesistico Territoriale Regionale (PTPR);

4). quanto alla tutela del vincolo paesaggistico della zona di P.zza Giulio Cesare, apposto con verbale della Commissione Provinciale Bellezze Naturali di Milano in data 24 aprile 1990, a condizionare l'autorizzazione paesaggistica spettante al medesimo Comune di Milano riferita al progetto esecutivo:

a). alla efficace valorizzazione dei caratteri di storicità ed emblematicità del sito esistente e delle sue architetture;

b). in particolare, a garantire la salvaguardia dei valori paesistici e storico-architettonici rispetto all'ingresso monumentale alla Fiera da Piazza Giulio Cesare, sottolineato dalla fontana, dalle assialità esistenti e dalla simmetria dell'edificato perimetrale;

c). ad assicurare la tutela degli altri beni vincolati esistenti nella P.zza Giulio Cesare in ispecie del "Giardino di in Piazza Giulio Cesare di proprietà Istituto Suore Angeliche vincolato con Decreto del 10.06.1957 e ricompreso nell'elenco dei Beni paesaggistici ed ambientali - ex D. Lgs n. 490/99 art. 139 (ora D. Lgs. n. 42/2004) di cui al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione del C.P. 14 ottobre 2003 n. 55;

d). a garantire la tutela ai sensi dell'art. 32 Cost. dei fattori di minima salubrità delle condizioni ambientali, anche in ordine ai fattori climoalteranti, ivi compresi gli effetti delle polveri microniche e degli idrocarburi policiclici aromatici, derivanti dalla cantierizzazione, prevista nel lungo periodo secondo il cronoprogramma, con effetti letali non solo la salute dei cittadini e proprietari residenti ma anche per i pregevoli giardini botanici ed essenze

arboree vincolate nel comparto dal PTCP (oltre alla salvaguardia degli altri vincoli paesaggistici sull'asse via Buonarroto/P.zza Piemonte);

e). ad assicurare, in adempimento punto 13 delle prescrizioni di cui al Decreto Regionale VIA del 15.12.2005 la rivisitazione del progetto di sistemazione di Largo Africa, con sistemazione del verde ed armonizzazione prospettica e visiva a base del vincolo esistente;

5). a provvedere immediatamente, come da punti 6 e 8 del prefato Decreto Regionale VIA 15.12.2005:

a). alla valutazione tecnica circa le problematiche connesse alla presenza ed alla profondità della falda freatica, anche al fine di individuare gli accorgimenti progettuali più idonei (impermeabilizzazioni, drenaggi, smaltimento etc.);

b). a dar corso al prescritto approfondimento specialistico di dettaglio sui singoli comparti interessati da costruzioni nel sottosuolo, al fine di analizzare compiutamente l'innalzamento della falda freatica, le eventuali future interferenze con le opere interrato, le condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee e le eventuali interferenze negative del nuovo pozzo con eventuali pozzi privati presenti nel contorno e che emungono dalle stesse falde;

6). a disporre senza ritardo, in ragione della notevole consistenza e rilevanza dei diritti di edificazione assicurati alla parte lottizzante, non sufficientemente compensata da una adeguata dotazione e deduzione di aree per opere di urbanizzazione primaria e quota parte di urbanizzazione secondaria da parte del privato, in termini di mancata riqualificazione delle strade e infrastrutture pubbliche, anche in base al PTCP, compresi gli assi di attraversamento e la creazione di parcheggi pubblici di superficie e delle connesse sistemazioni dell'arredo urbano, e come da prescrizione di cui all'Allegato 1 alla Variante

all'Accordo di Programma di cui alla DGR Lombardia n. VII/14446 del 6 ottobre 2003 ai fini delle attività fieristiche e del miglioramento degli interventi di ristrutturazione e nuova edificazione che risultano "di particolare rilevanza per il disegno urbano" a richiedere preventivamente uno Studio d'Insieme al fine di garantire un adeguato coordinamento progettuale degli interventi previsti";

7). a prevedere che in tale sede sia effettuata, in ragione della mancata determinazione del valore delle aree non cedute dal privato lottizzante, ma necessariamente prescritte ex legge per assicurare la dotazione degli standards urbanistici, in rapporto con l'utilizzo espressamente ammesso in sede di controdeduzioni comunali di cui alla delibera di G.C. n. 3061/05, del sistema viario e delle avanzate dotazioni urbanizzative esistenti nel centro urbano, la valutazione in termini di danno erariale o alla dotazione di patrimonio pubblico per effetto della incidenza della volumetria assegnata in virtù dell'applicazione in sede di P.I.I. dell'Indice di Utilizzazione fondiaria Ut (mq/mq), senza adeguata deduzione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ciò in diretto rapporto alla mancata previsione della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria ovvero secondaria (ivi compresa la riqualificazione delle strade pubbliche e dei parcheggi di superficie e degli altri standards urbanizzativi ex lege) nella forma realizzativa prescritta in base al principio stabilito dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea (VI Sezione) 12 luglio 2001 c-n n. 399/98 per il quale l'amministrazione comunale può affidare al privato lottizzante la realizzazione di un'opera di urbanizzazione esclusivamente del mandato alla realizzazione, a spese di quest'ultimo, per conto del comune e nel rispetto delle regole

europee che si applicano allo stesso comune concedente” (vd. Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti 18 dicembre 2001 n. 462/Segr., in G.U. 28.12.2001);

e per l'effetto

### **SIGNIFICA**

8). che ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/90 come sostituito dall'art. 3 comma 6-bis del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80, il presente atto costituisce istanza di avvio del procedimento su istanza di parte e che, in assenza di conforme prescrizione regolamentare volta a stabilire il termine entro il quale deve concludersi il procedimento, detto termine è di 90 (novanta) giorni ai sensi del comma 3 del medesimo art. 2 L. n. 241/90 e che, a fronte della formazione del silenzio rifiuto le parti istanti, si riservano di proporre, anche senza necessità di diffida, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio dell'amministrazione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 2 L. n. 241/90;

9). pertanto, il Comitato istante si riserva, all'occorrenza, in ordine alla omessa introduzione delle modifiche migliorative incidenti sulle previsioni e sull'assetto planivolumetrico e delle prescrizioni della VIA regionale e per quanto risulti necessitato sotto il profilo del perfezionamento della fase integrativa dell'efficacia della Variante urbanistica e/o di varianti che implicino alterazioni delle caratteristiche tipologiche e di dimensionamento degli interventi o diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, che vanno di contro adeguate, varianti per cui sussiste la competenza del Consiglio Comunale e tenuto conto il PII in oggetto non si inquadra come richiesto dall'art. 14 L.R. 12.3.2005 in un P.G.T., che non risulta approvato come da certificazione del Direttore di Settore 20.2.2006 PG 198443/2006, essendo la fattispecie normata dall'art. 25 L.R. n. 12/2005,

di chiedere ai sensi dell'art. 3 comma 23 della L.R. Lombardia 5 gennaio 2000 n. 1 e dell'art. 86 L. R. n. 12/2005, sussistendone i presupposti, al Presidente della Giunta Regionale Lombardia di avviare il procedimento di tutela dei beni paesaggistici, entro il termine di legge dal ricevimento di successiva apposita istanza, anche a mezzo della nomina in via sostitutiva di un *Commissario ad acta*, in caso di inerzia comunale ovvero per effetto dell'omesso adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui alla VIA regionale afferenti il Piano Attuativo in oggetto, ivi compreso, per altro titolo, il mancato avvio del procedimento diretto al perfezionamento della fase integrativa dell'efficacia della Variante Urbanistica relativa al presupposto Accordo di Programma ovvero, in ogni caso, allo scopo di introdurre le necessarie varianti e/o modifiche migliorative del Programma Integrato di Intervento..

Con espressa riserva della ulteriore consequenziale tutela di ogni diritto, interesse legittimo e ragione avanti la competente Autorità Giudiziaria.

Milano, 12 dicembre 2006